

NOVITA'
MOD. 730/2023

REVISIONE DI SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF 2022

Aliquote IRPEF 2022		
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
fino a € 15.000	23%	23% su intero importo
da € 15.001 a € 28.000	25%	€ 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000
da € 28.001 a € 50.000	35%	€ 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000
oltre € 50.000	43%	€ 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2022

Reddito complessivo (*)	Detrazione per lavoro dipendente ed assimilati (***)
fino a € 15.000	€ 1.880 (**)
da € 15.001 a € 28.000	€ 1.910 + $[\frac{€ 1.190 \times (€ 28.000 - \text{reddito complessivo}^{(*)})}{€ 13.000}]$
da € 28.001 a € 50.000	$€ 1.910 \times \frac{€ 50.000 - \text{reddito complessivo}^{(*)}}{€ 22.000}$
oltre € 50.000	---

(*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(**) La detrazione spettante non può essere inferiore a € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato (e per compresenza nell'anno di rapporti a tempo determinato ed indeterminato), la detrazione spettante non può essere inferiore a € 1.380.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 35.000.

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE 2022

Reddito complessivo (*)	Detrazione per redditi di pensione (***)
fino a € 8.500	€ 1.955 (**)
da € 8.501 a € 28.000	$€ 700 + \left[\frac{€ 1.255 \times (€ 28.000 - \text{reddito complessivo}^{(*)})}{€ 19.500} \right]$
da € 28.001 a € 50.000	$€ 700 \times \left[\frac{€ 50.000 - \text{reddito complessivo}^{(*)}}{€ 22.000} \right]$
oltre € 50.000	---

(*) Nel reddito complessivo deve essere ricompreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e lo stesso va assunto al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

(**) La detrazione spettante non può essere inferiore a € 713.

(***) Il risultato del rapporto si assume solo se positivo, nelle prime 4 cifre decimali, e la detrazione spettante è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001 e € 29.000.

CAMBIANO I LIMITI REDDITUALI CHE DETERMINANO L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Tipologia di reddito	Limite reddituale (non superiore a)	
	2021	2022
Terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale e relative pertinenze (*)	500	500
Lavoro dipendente / assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	8.176
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	8.500
Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze (*)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**)	8.000	8.500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro	4.800	5.500
Compensi derivati da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	30.658,28

(*) *Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'IMU.*

(**) *Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze.*

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Per tener conto delle novità introdotte a decorrere dal **1.3.2022**, nel quadro *“Familiari a carico”* sono state introdotte **2 nuove colonne**.

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento fig	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più	
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5						<input type="checkbox"/> NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D				6	7	8	9	10	
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D									
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D									
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D									

A decorrere **dall'1.3.2022** infatti in relazione alle detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12, TUIR è previsto che:

- spettino **soltanto** per i figli a carico di **età pari o superiore a 21 anni**;
- siano **sostituite dall'assegno unico**, erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta, per i figli a carico di **età inferiore a 21 anni** e per i figli di **qualsiasi età se con disabilità**. Per il periodo 1.1 - 28.2.2022 le detrazioni vanno determinate con le “vecchie” regole mentre dall'1.3.2022 va applicata la nuova disciplina che prevede anche:
- vengano **soppresse**:
 - la **maggiorazione di € 200** per ciascun figlio a carico per le famiglie con **più di 3 figli**;
 - l'**ulteriore detrazione di € 1.200** prevista per le famiglie con **più di 4 figli**.

Con riferimento a tale maggiorazione le istruzioni precisano che *“per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022”*.

La casella *“Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli”* va quindi compilata indicando la percentuale di detrazione spettante al genitore dichiarante e considerando la situazione familiare dell'intero anno. La detrazione, essendo applicabile soltanto per i mesi di gennaio e febbraio 2022, è complessivamente pari a € 200 (1,200 x 2/12);

- vengano **soppresse le maggiorazioni previste per i figli con disabilità**, poiché anche queste sono sostituite dall'assegno unico, **anche per i figli con 21 anni o più**.

Ai fini della compilazione si evidenzia che:

- ▶ anche **in assenza del diritto alla detrazione per i figli a carico** (ad esempio, perché il primo figlio è nato a Maggio 2022), è **necessario indicare i dati degli stessi** nel prospetto in quanto tali dati sono necessari per riconoscere altre agevolazioni previste per figli a carico:

FAMILIARI A CARICO									
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 MRTSFN70H56A246P		5 0					
2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input checked="" type="checkbox"/> D	CRNVSS09S54A794I		12	6 0	7 50	8	9 2	10 10
3	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> D	CRNSMN11S24A794U		12	0	50		2	10
4	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> D	CRNGFI22E45H264Z		8	0	50		0	0
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D			0	0			0	0

- ▶ per i figli non è mai in alcun modo possibile fruire delle detrazioni previste per gli «altri familiari» a carico;

a col. 5 «Mesi a carico», indicare i mesi in cui il figlio è risultato a carico **considerando l'intero anno (12 mesi)**;

FAMILIARI A CARICO									
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		5	6	7	8	9	
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						4	N. MESI DETRAZIONE FIGLI gennaio/febbraio da marzo 2022 se 21 anni o più
C = Coniuge	1	<input checked="" type="checkbox"/> C	CONIUGE		0				
F1 = Primo figlio	2	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input checked="" type="checkbox"/> D	TRNGRL11B01G856S	12	0	50		2 0
F = Figlio	3	<input checked="" type="checkbox"/> F	<input checked="" type="checkbox"/> 2° A <input checked="" type="checkbox"/> D	TRNMME14B56G856Y	12	0	50		2 0
A = Altro	4	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D		0	0			0 0
D = Figlio con disabilità	5	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D		0	0			0 0

a col. 6 **“Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)”** va indicato il numero di mesi in cui il figlio è risultato a carico e minore di 3 anni ma **soltanto con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2022** per i quali trova applicazione la **“vecchia” normativa**. Il campo risulta pertanto compilabile solo per i figli nati tra l’**1.1.2019** e il **28.2.2022** e può assumere soltanto i valori **“1”** o **“2”** in quanto va indicato:

- **“1”** se il figlio ha avuto un’età inferiore a 3 anni **solo nel mese di gennaio 2022** (i nati a gennaio 2019) **ovvero solo nel mese di febbraio 2022** (i nati a febbraio 2022);
- **“2”** se il figlio ha avuto un’età inferiore a 3 anni **sia a gennaio che a febbraio 2022** (i nati da febbraio 2019 a gennaio 2022);

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI					
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più				
1	<input checked="" type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5	0								
2	<input checked="" type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D		TRNGRL11B01G856S	12	6	0	7	50	8	9	2	10	0
3	<input checked="" type="checkbox"/> F1 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D		TRNLOE19A61H264Q	12	1	50				2	0		
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D		TRNGGG22B21H264K	11	1	50				1	0		
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D			0	0					0	0		

- ▶ la nuova col. 9 “*N. MESI DETRAZIONE FIGLI gennaio/febbraio*” va compilata indicando:
 - “1” se il figlio è stato a carico solo nel mese di gennaio o solo nel mese di febbraio;
 - “2” se il figlio è stato a carico sia a gennaio che a febbraio;

FAMILIARI A CARICO										
BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE			mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)							4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> C	CONIUGE		0					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> F	PRIMO FIGLIO	<input checked="" type="checkbox"/> D	TGFDDR22B68H264P	11	1			1 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> F	2° A	<input checked="" type="checkbox"/> D	THJRTF95B15H264P	1	0			1 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/> D		0	0			0 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> D	0	0			0 0

la nuova col. 10 “N. MESI DETRAZIONE FIGLI da marzo 2022 se 21 anni o più” va compilata soltanto per i figli che nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2022 sono risultati a carico e di età pari o superiore a 21 anni, indicando il numero di mesi in cui si è verificata tale condizione, al fine di determinare la detrazione per figli a carico spettante.

Così, ad esempio, se il figlio risulta a carico ed ha compiuto il 21esimo anno di età ad agosto 2022 in tale colonna va indicato “5”.

Se i figli a carico sono di età inferiore a 21 anni per tutto il 2022, il campo in esame non va compilato in quanto per gli stessi non spetta la detrazione per figli a carico ma l’assegno unico.

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
1	<input checked="" type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5 0					
2	<input checked="" type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input checked="" type="checkbox"/> D	GGHRGE98B41H264E		12	6 0	7 50	8	9 2	10 10
3	<input checked="" type="checkbox"/> F2 A <input checked="" type="checkbox"/> D	GHTRFT01M05H264P		12	2	50		2	5
4	<input checked="" type="checkbox"/> F A <input checked="" type="checkbox"/> D	FGTRFT05E42H264D		12	0	50	<input type="checkbox"/>	2	0
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D			0	0			0	0

TRATTAMENTO INTEGRATIVO (BONUS RENZI) E ULTERIORE DETRAZIONE

Nel 2021 il cosiddetto Bonus Renzi (trattamento integrativo) veniva erogato per redditi inferiori a 28.000 euro

Dal 2022 il c.d. “trattamento integrativo” (€ 100 al mese) è riconosciuto ai soli lavoratori con:

- reddito complessivo non superiore a € 15.000**

e

- imposta lorda, determinata sul reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.**

TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2021 E 2022

2022

Codice fiscale del percipiente FRCNDA73A61A794N Mod. N. 1

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato: **15310,99**
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato: **365**
 Redditi di pensione: **730**
 Altri redditi assimilati: **0**

REDDITI
 Rapporto di lavoro: **365** giorni (dal 01/07/2020 al 31/12/2020)

RITENUTE
 Ritenute IRPEF: **1983,74**
 Addizionale regionale IRPEF: **189,42**
 Addizionale comunale IRPEF: **23,32**
 Ritenute IRPEF sospese: **99,17**
 Addizionale regionale IRPEF sospesa: **36,75**
 Addizionale comunale IRPEF sospesa: **0**

DETRAZIONI E CREDITI
 Imposta sostitutiva: **3533,97**
 Credito per famiglia numerosa: **1550,23**
 Credito per carichi di lavoro: **1550,23**
 Imposta sostitutiva: **1983,74**

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
 Trattamento integrato: **1200,00**

Calcoli:
 Lordo: 15311
 - ritenute: -1984
 = 13327
 + tratt. int.: 1200
 = 14527
 - 1984
 = 16511

Sp. ristruttur. 2019 € 40.000
recupero € 2.000
rimborso 730 (1984)

2023

Codice fiscale del percipiente _____ Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato: **15311**
 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato: **365**
 Redditi di pensione: **730**
 Altri redditi assimilati: **0**

REDDITI
 Rapporto di lavoro: **365** giorni (dal 01/07/2023 al 31/12/2023)

RITENUTE
 Ritenute IRPEF: **457**
 Addizionale regionale IRPEF: **0**
 Addizionale comunale IRPEF sospesa: **0**

DETRAZIONI E CREDITI
 Imposta sostitutiva: **3528**
 Credito per famiglia numerosa: **3071**
 Credito per carichi di lavoro: **3071**
 Imposta sostitutiva: **457**

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
 Trattamento integrato: **0**

Calcoli:
 Lordo: 15311
 - ritenute: -457
 = 14854
 - 457
 = 15311

Sp. ristruttur. 2019 € 40.000
recupero 457 (457)
rimborso 730

In un caso come questo, nonostante una normativa che dovrebbe favorirlo, rispetto all'anno 2022 il contribuente rimarrebbe penalizzato.

Per questo motivo:

- se il **reddito complessivo** è compreso **tra € 15.001 e € 28.000** (limite di reddito fino al quale lo scorso anno il trattamento integrativo veniva riconosciuto)
- se la **somma di determinate detrazioni** (familiari a carico / lavoro dipendente e assimilati / interessi passivi su mutui stipulati prima dell'1.1.2022 / spese sanitarie rateizzate da anni precedenti / rate per veicoli disabili, cani da guida rateizzate e interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica sostenuti prima del 1.1.2022) è **maggiore dell'imposta lorda**

Il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta lorda e le citate detrazioni, nel limite massimo di € 1.200.

**NOVITA' QUADRO E – ONERI E
SPESE**

**SEZIONE I -INTERESSI PASSIVI
ACQUISTO/COSTRUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE**



Con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale, è necessario **evidenziare separatamente** gli importi dipendenti da **mutui stipulati fino al 31.12.2021** da quelli relativi a **mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022**.

Tale suddivisione è richiesta **per verificare la spettanza del trattamento integrativo** sopra citato , in presenza di *“reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”* compreso tra € 15.001 e € 28.000.

A tal fine:

- ▶ a **riga E7**, riservato agli interessi dipendenti da mutui stipulati per l'**acquisto** dell'abitazione principale, è presente la **nuova col. 1** nella quale vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo **stipulati entro il 31.12.2021**.

A **col. 2** vanno indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione **stipulati dall'1.1.2022**;

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%							
		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1		2			
			,00		,00		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				,00		
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA						,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1		2			
			,00		,00		,00

▶ per gli interessi dipendenti da mutui stipulati per la **costruzione** dell'abitazione principale, da riportare nei righi da E8 a E10 va utilizzato:

– il **codice “10”** se il contratto di mutuo è stato **stipulato** entro il **31.12.2021**;

– il **nuovo codice “46”** se il contratto di mutuo / accollo / subentro / rinegoziazione è stato **stipulato** dall'**1.1.2022**.

SEZIONE I

INTERESSI PASSIVI PRESTITI / MUTUI AGRARI

Anche con riferimento agli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutui agrari è necessario **evidenziare separatamente** gli importi dipendenti da **mutui stipulati fino al 31.12.2021** da quelli relativi a **mutui stipulati a decorrere dall'1.1.2022**, al fine di determinare la spettanza del trattamento integrativo in presenza di *“reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”* compreso tra € 15.001 e € 28.000.

In particolare, nei rigi da E8 a E10 va utilizzato:

- il **codice “11”** se il contratto di mutuo agrario è stato **stipulato entro il 31.12.2021**;
- il **nuovo codice “47”** se il contratto di mutuo agrario / accollo / subentro / rinegoziazione è stato **stipulato dall'1.1.2022**.

SEZIONE III A INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO/ANTISISMICI/ BONUS FACCIATE

Ai fini della compilazione dei righi da E41 a E43 si evidenzia:

□ l'introduzione dei **nuovi codici "21" e "22"** per gli interventi di **superamento delle barriere architettoniche**. Per tali interventi va considerato che:

– ai sensi dell'art. 119-ter, DL n. 34/2020, spetta la **detrazione del 75%** da suddividere in **5 rate** annuali .

Per fruire di tale nuova detrazione, a col. 2 "*Tipologia*" va indicato:

– il **codice "21"** se gli interventi sono effettuati su edifici **unifamiliari / con più unità immobiliari funzionalmente indipendenti**;

– il **codice "22"** se gli interventi sono effettuati su edifici **plurifamiliari / condomini**;

– qualora le spese sostenute nel 2022 rappresentino una **prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti** per le quali spetta la detrazione del 110%, soddisfacendo i requisiti richiesti, il contribuente può **scegliere** se continuare a fruire della detrazione del 110% nel limite di spesa di € 96.000, oppure fruire della nuova detrazione del 75%;

□ la detrazione spettante per il **c.d. "Bonus facciate"** per le **spese sostenute nel 2022** è ridotta (dal 90%) al **60%**;

□ a col. 2 "*Tipologia*" non sono più utilizzabili i codici "2" e "3" in quanto relativi alle spese 2012 (con ultima quota di detrazione fruita nel mod. 730 / REDDITI 2022).

SEZIONE III C

C.D. BONUS ARREDO

Con riferimento al c.d. “Bonus arredo” i cui dati vanno esposti a rigo E57 “*Spese arredo immobili ristrutturati*”

- il **limite massimo di spesa** agevolabile per il **2022** è pari a **€ 10.000** (€ 16.000 nel 2021);
- per la verifica dei requisiti degli elettrodomestici, va fatto riferimento alle nuove etichette energetiche ed è necessaria la classe non inferiore alla “A” per i forni, “E” per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe “F” per frigoriferi e congelatori.

SEZIONE IV

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

- Gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali mentre per quelle sostenute **dal 2022 la detrazione del 110%** va ripartita in **4 rate annuali**;
- La **maggiorazione del 50% del limite massimo di spesa agevolabile** previsto per gli interventi che prevedono la ricostruzione degli **immobili danneggiati da eventi sismici**, originariamente prevista per le spese sostenute fino al 30.6.2022, è applicabile **per tutto il 2022** (spese sostenute fino al 31.12.2022);
- Tra gli interventi agevolabili, ai sensi dell'art. 15, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, dal 2022, nell'ambito degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui ai codici “32” e “33” è ricompresa l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per impianti geotermici.

SEZIONE V

DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI

La nuova detrazione, a decorrere **dal 2022**, è riservata ai **giovani fino a 31 anni non compiuti** ed è riconosciuta **per i primi 4 anni di locazione**, nella misura del **20% del canone di locazione**, fino ad un **massimo di € 2.000**.

A tal fine, a rigo E71 “*Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale*” è presente la **nuova col. 4 “Canone”** ed è stato previsto il **nuovo codice “4”** da indicare a col. 1 “*Tipologia*” (non è più presente il codice “3” previsto in passato per i giovani inquilini).

		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	CANONE
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	3	4

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

Nel **quadro G** sono istituiti **5 nuovi codici** da esporre a col. 1 di rigo G15 per i seguenti nuovi crediti d’imposta:

- **c.d. “social bonus”** di cui all’art. 81, D.Lgs. n. 117/2017, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 23.2.2022, n. 89 (**codice “11”**);
- **credito d’imposta per l’attività fisica adattata**, c.d. “AFA” di cui all’art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 5.5.2022 e dal Provvedimento 11.10.2022 che ha fissato modalità e termini di presentazione dell’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 15.3.2023 (**codice “12”**).

Per determinare l’importo da esporre a col. 2 di rigo G15 è **necessario attendere l’effettiva percentuale del credito spettante** che sarà comunicata dall’Agenzia con un prossimo provvedimento;

- **credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili** di cui all’art. 1, comma 812, Legge n. 234/2021, le cui disposizioni attuative sono state definite dal DM 6.5.2022 e dal Provvedimento 11.10.2022 che ha fissato modalità e termini di presentazione dell’apposita domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 30.3.2023 (**codice “13”**).

Per determinare l’importo da esporre a col. 2 del rigo G15 è **necessario attendere l’effettiva percentuale del credito spettante** che sarà comunicata dall’Agenzia con un prossimo provvedimento;

□ **credito d'imposta per erogazioni liberali a favore delle Fondazioni ITS Academy** di cui all'art.4, comma 6, Legge n. 99/2022, le cui disposizioni attuative sono state definite dal Provvedimento 10.11.2022 (**codice "14"**).

Se tali erogazioni sono state fatte a favore delle predette Fondazioni operanti **in zone con alta disoccupazione**, per fruire del credito nella maggior misura del 60%, va utilizzato il **codice "15"**.

□ Credito Acquisto prima casa under 36 esteso fino al 31/12/2023;

□ Credito Sport Bonus riconosciuto per il 2022 e 2023 solo per i titolari di reddito d'impresa. 730/2023 solo rate residuo credito 2020 o 2021.

▶ Credito Bonus acqua potabile: Per determinare l'importo da esporre a col. 2 di rigo G15 è **necessario attendere l'effettiva percentuale del credito spettante** per le spese sostenute nel 2022 (in ogni caso non superiore al 50% delle spese sostenute) che sarà comunicata dall'Agenzia entro il 31.3.2023 con un apposito Provvedimento.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

A seguito delle modifiche apportate all'art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 in materia di controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate sui dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate, ad opera dell'art. 6, DLn. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni", in caso di presentazione del mod. 730 precompilato:

- **senza modifiche**, direttamente dal contribuente accedendo con le credenziali personali sul sito dell'AdE o tramite sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, **non sono effettuati controlli formali sui dati relativi agli oneri** indicati nella dichiarazione **forniti dai soggetti terzi**. Su tali dati resta fermo il **controllo della sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni;
- **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta:
 - direttamente dal **contribuente** o tramite **sostituto d'imposta**, i **controlli** documentali sono effettuati **solo sui dati** relativi agli oneri che risultano **modificati rispetto alla dichiarazione** Il controllo è pertanto circoscritto ai soli **documenti** che hanno **determinato la modifica**;
 - tramite un **CAF / professionista** abilitato, i **controlli** documentali sono effettuati:
 - **nei confronti del CAF / professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate**;
 - nei confronti del contribuente solo sulla sussistenza delle condizioni soggettive.

Fanno eccezione le spese sanitarie, per le quali il controllo è effettuato soltanto per i documenti che non risultano nella dichiarazione precompilata, pertanto solo per i dati che risultano modificati.

Quanto sopra comporta che in caso di trasmissione al CAF della dichiarazione precompilata:

- **senza modifiche**, il CAF / professionista abilitato non è tenuto a richiedere/verificare/conservare la documentazione attestante le spese indicate nel modello;
- **con modifiche / implementazioni**, il CAF / professionista abilitato è tenuto come sempre a richiedere/verificare/conservare la documentazione attestante le spese relative ad oneri detrabili e deducibili indicati nel modello, ad eccezione della documentazione relativa alle sole spese sanitarie comunicate dai “soggetti terzi” se le stesse non vengono modificate rispetto a quanto presente nella precompilata.

La nuova normativa da un lato agevola il lavoro del CAF, ma dall'altra parte potrebbe creare problemi nel caso in cui nei dati della precompilata siano presenti:

- Spese parzialmente o totalmente rimborsate;
- Spese relative a familiari a carico, indicate sulla base della percentuale di carico familiare indicata sulla CU.

In presenza di familiari per i quali si intendono recuperare spese mediche, la nuova normativa sarà difficilmente applicabile, quest'anno e soprattutto negli anni a venire (perché nella precompilata il contribuente non si ritroverà più indicata, ad esempio, la quota parte di spese mediche dei figli a carico.

Sarà più probabile sfruttarla per coloro, soprattutto pensionati, che fanno fatica a recuperare tutte le fatture e scontrini comunicati dall'AdE